

**Corte di Cassazione, Sezione 4 penale**

**Sentenza 9 agosto 2019, n. 35934**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(OMISSIONIS), nato a (OMISSIONIS);

(OMISSIONIS) SRL;

avverso la sentenza del 10/09/2018 della CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PERELLI Simone, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di entrambi le parti;

E' presente l'avvocato (OMISSIONIS), del foro di BRINDISI che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. (OMISSIONIS) del foro di BRINDISI difensore della parte civile (OMISSIONIS), l'avv. (OMISSIONIS) deposita conclusioni scritte, con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso con conferma delle statuzioni civili;

E' presente l'avvocato (OMISSIONIS) del foro di LECCE in difesa di (OMISSIONIS) e della (OMISSIONIS) SRL, che insiste per l'annullamento della sentenza ed in subordine chiede dichiararsi la prescrizione del reato.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha dichiarato (OMISSIONIS) colpevole del reato di cui all'articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3, in relazione all'articolo 583 c.p., comma 1, nn. 1 e 2, altresi' condannandolo al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile,

(OMISSIS), con riconoscimento di una provvisionale pari ad Euro 10.000,00. Ha altresi' dichiarato la (OMISSIS) s.r.l., societa' di cui il predetto era rappresentante legale, responsabile dell'illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25 septies, comma 3, con riferimento ai summenzionati reati, applicandole, per l'effetto, la sanzione pecuniaria par a 100 quote, per un importo complessivo di Euro 30.000,00, nonche' l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' per la durata di mesi uno.

2. Al (OMISSIS), datore di lavoro e rappresentante legale della menzionata (OMISSIS) s.r.l. nonche' amministratore di fatto della (OMISSIS) s.a.s., e' contestato di aver cagionato, con condotta connotata da colpa generica e da violazione di norme cautelari specifiche in materia di prevenzione di infortuni e sicurezza sul lavoro, lesioni gravi a (OMISSIS) -lavoratore non regolarmente assunto e alle dipendenze di fatto della societa' (OMISSIS) - il quale, mentre lavorava per smontare una trave modulare del palco ove si era tenuta una manifestazione musicale, per il mancato allestimento di opere provvisionali per la prevenzione della caduta dall'alto perdeva l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa due metri rispetto al piano stradale, riportando lesioni da cui derivava un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni con indebolimento permanente della funzione uditiva (in (OMISSIS)).

3. Avverso la prefata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, in proprio e nella qualita' di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., fondandolo su due motivi. Con il primo, deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 603 c.p.p., comma 3 bis; difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello tanto in ordine alla condotta abnorme ed imprevedibile della persona offesa quanto in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione con riguardo alle prove dichiarative ritenute decisive. La motivazione nulla dice su quanto asserito dall'imputato nell'atto di appello e cioe' che il lavoratore (OMISSIS) avesse in dotazione tutto quanto necessario mentre il (OMISSIS), che si avventurava per dare una mano al primo, poneva in essere una condotta abnorme, opinabile ed esorbitante tale da deprivare di ogni responsabilita' il datore di lavoro. Sono risultate provate non solo la valutazione preventiva del rischio derivante dalla stabilita' ed idoneita' del palco ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell'infortunio, degli strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavori in sicurezza.

La sentenza di appello si incentra sulla testimonianza (a discarico) di (OMISSIS), ritenuta falsa (con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brindisi), senza tuttavia che il Giudice d'appello abbia rinnovato l'istruzione dibattimentale per risentirlo. Ne' l'impugnata sentenza da' atto delle ragioni per le quali la Corte del merito non ha provveduto a disporre la rinnovazione, pur trattandosi di prova dichiarativa decisiva anche alla luce delle affermazioni rese in udienza dall'infortunato. Avrebbero dovuto essere risentiti anche i testi (OMISSIS) classe (OMISSIS) e (OMISSIS) classe (OMISSIS) che hanno reso dichiarazioni inattendibili e oggetto di contestazione.

Con il secondo motivo, si duole della violazione dell'articolo 40 cpv., articolo 113, comma 1, articolo 590, commi 1, 2 e 3 con riferimento all'articolo 583 c.p, comma 1, nn. 1 e 2; e della manifesta illogicita' della motivazione quanto all'affermazione di responsabili, poiche' non risulta provata l'effettiva causalita' delle addebitate omissioni dell'imputato. E' stato violato il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" in rapporto al nesso causale, poiche' il giudizio controfattuale non ha condotto, con elevata probabilita' logica, a dimostrare che se l'agente avesse tenuto la condotta dovuta l'evento non si sarebbe verificato. Al momento dell'infortunio, il (OMISSIS) era molto stanco; non adottava i presidi di sicurezza pur presenti in loco; era particolarmente esperto avendo in altre occasioni lavorato al montaggio e allo smontaggio dei palchi; non era stato indicato dal (OMISSIS) ma era intervenuto in ausilio di (OMISSIS).

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso della (OMISSIS) s.r.l. e' inammissibile.

2. Si deve rilevare che l'Avvocato (OMISSIS) assiste sia l'imputato del reato presupposto, (OMISSIS), che la societa' chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo conseguente. E' quindi evidente la sua incompatibilita'. In tema di responsabilita' da reato degli enti, infatti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non puo' provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilita', alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 39, (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310; Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Siclari, Rv. 271360).

3. Inammissibile si appalesa anche il ricorso del (OMISSIS).

L'invocata violazione dell'articolo 603 c.p.p., comma 3 bis, e' manifestamente infondata atteso che, nel caso di specie, entrambi i gradi di merito si sono conclusi con una sentenza di condanna e, dunque, non si versa nell'ipotesi contemplata dall'anzidetta disposizione per la quale, "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dibattimentale".

Vi e' peraltro congrua e completa motivazione sulle ragioni che hanno condotto la Corte territoriale a confermare l'affermazione di responsabilita' del ricorrente il quale, si legge nell'impugnata sentenza, ha "agito come datore di lavoro": e' stato il (OMISSIS), infatti, a telefonare alla persona offesa per invitarla a recarsi al cantiere, come gia' peraltro avvenuto in altre occasioni. Di questa telefonata ha riferito il testimone (OMISSIS) che era stato presente alla stessa. L'infortunato e i due (OMISSIS) (OMISSIS classe (OMISSIS); e (OMISSIS) classe (OMISSIS)) hanno, in dibattimento, detto che l'infortunio e' avvenuto mentre erano tutti insieme, unitamente a (OMISSIS) (lavoratore regolarmente assunto), impegnati, su incarico dell'imputato, a smontare il palco. Quanto alle dichiarazioni rese da (OMISSIS) - il quale si e' attribuito l'iniziativa di chiedere "aiuto" ai due (OMISSIS) e al (OMISSIS), non potendo procedere da solo allo smontaggio del palco - la Corte di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi rilevabili in questa sede, le ha ritenute false perche' intrinsecamente illogiche.

Anche l'asserita abnormita' della condotta dell'infortunato costituisce dogianza manifestamente infondata.

In tema di prevenzione antinfortunistica, perche' la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalita' tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, e' necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 (dep. 27/03/2017), Gerosa e altri, Rv. 269603; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 (dep. 19/02/2014), Rovaldi, Rv. 259313). Non questa e' la situazione verificatasi nel caso di specie, atteso che il (OMISSIS) era intento a svolgere il compito che gli era stato assegnato e che la sua caduta, avvenuta mentre stava aiutando (OMISSIS) a trasportare un traliccio, rientrava per l'appunto nell'espletamento di quel compito, di tal che non si da' alcuna abnormita', eccezionalita' ovvero esorbitanza del suo comportamento idonee ad interrompere il nesso causale. Egli, quindi, non ha posto in essere alcuna condotta eccedente le sue mansioni.

In considerazione di quanto appena detto, del tutto inconferente appare l'evocato riferimento al giudizio controfattuale nei termini proposti dal ricorrente. Al contrario, il giudizio controfattuale porta a ritenere che, se vi fossero stati i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale e, in particolare, quelli previsti per i lavori da svolgersi in quota, l'evento non si sarebbe verificato.

4. In conclusione, entrambi i ricorsi sono inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilita' segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle amende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.